- 7) all'articolo 13, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
 - «L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUBAM Libia per il periodo dal 22 agosto 2016 al 30 novembre 2017 è pari a 17 000 000 EUR.»;
- 8) all'articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
 - «4. L'AR è autorizzato a comunicare a Europol e Frontex le informazioni classificate dell'UE prodotte ai fini dell'EUBAM Libia, a norma della decisione 2013/488/UE.»;
- 9) all'articolo 15 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
 - «5. L'AR è autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite le informazioni classificate dell'UE fino al livello "RESTREINT UE/EU RESTRICTED" prodotte ai fini dell'EUBAM Libia, a norma della decisione 2013/488/UE.
 - 6. L'AR è autorizzato a comunicare all'Interpol le informazioni classificate dell'UE prodotte ai fini dell'EUBAM Libia, a norma della decisione 2013/488/UE. In attesa della conclusione di un accordo tra l'Unione e l'Interpol, l'EUBAM Libia può comunicare le informazioni in questione agli uffici centrali nazionali Interpol degli Stati membri, conformemente agli accordi che saranno conclusi tra il comandante civile dell'operazione e il capo dell'ufficio centrale nazionale pertinente.
 - 7. L'AR è autorizzato a concludere gli accordi necessari per attuare le disposizioni relative allo scambio di informazioni previste nel presente articolo.
 - 8. L'AR può delegare le autorizzazioni a comunicare informazioni, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui al presente articolo, a persone poste sotto l'autorità dell'AR, al comandante civile dell'operazione e/o al capomissione.»;
- 10) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:
 - «Essa si applica fino al 31 dicembre 2018.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

Per il Consiglio Il presidente F. MOGHERINI

17CE2028

